L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sui Bonus

10 Ottobre 2022

Responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei *bonus* fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, procedura di sanatoria delle Comunicazioni errate inviate all’Agenzia delle Entrate e chiarimenti sul termine di vigenza del *Superbonus* per gli edifici unifamiliari.

Questi i principali ambiti d’intervento della **Circolare n.33/E del 6 ottobre 2022**, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle questioni che, più di recente, hanno catalizzato l’attenzione dei soggetti coinvolti nell’operatività del *Superbonus* e degli altri *bonus* fiscali in edilizia.

In merito alla principale criticità, legata alla **responsabilità in solido tra cedente e cessionario in caso di concorso in violazione**, limitato di recente alle sole ipotesi di “dolo o colpa grave”, la **Circolare** appena emanata è **in linea con le aspettative e le richieste formulate dall’ANCE, finalizzate a sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai *bonus***.

Infatti, i **fornitori** che praticano lo sconto **e i cessionari dei crediti** saranno **ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione**, con “*evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari*”. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario (acquirente del credito, compreso il correntista che acquista dalla Banca) è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento (fatture, bonifici *etc*) ed all’effettiva esecuzione dei lavori, dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato. **Il correntista**, poi, **che acquista il credito dalla propria Banca non deve effettuare una nuova istruttoria** sull’effettiva esistenza dello stesso.

Inoltre, gli **indici di valutazione della diligenza posta dal cessionario nell’acquisto dei crediti**, specificati nella precedente CM 23/E/2022, **costituiscono mere istruzioni rivolte all’organo di controllo fiscale e rivestono carattere solo esemplificativo**.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, qual è l’*iter* da seguire per correggere gli **errori relativi alle comunicazioni ai fini dell’opzione di cessione/sconto in fattura**, inviate all’Agenzia delle Entrate, non più sanabili entro il quinto giorno del mese successivo all’invio.

A questo riguardo, vengono **distinti gli errori formali e quelli sostanziali**, e **viene chiarito che**:

- in presenza di un **errore formale** che **non modifica gli elementi essenziali** della **detrazione** (es. errori su recapito, email o telefono, codice identificativo dell’asseverazione presentata, dati catastali, tipologia di cessionario etc.), **l’opzione** è considerata **valida** ai **fini fiscali** e il relativo **credito** può essere ulteriormente **ceduto** o **utilizzato** in compensazione. Chi ha commesso **l’errore** (cedente, amministratore di condominio, intermediario) deve però segnalarlo all’Agenzia, inviando una nota sottoscritta in via digitale alla casella PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
- in presenza di un **errore sostanziale** che **incide su elementi rilevanti** della **detrazione** (es. errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale della detrazione, il codice fiscale del cedente), **occorre richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito** (dato che il rifiuto del credito da parte del cessionari rimuove di fatto gli effetti della

comunicazione errata), **inviando** alla suddetta **casella PEC un'istanza** firmata digitalmente **con allegato lo specifico Modello** fornito dall'Agenzia con la stessa CM 33/E/2022.

Successivamente, sarà possibile inviare una nuova comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo al sostenimento delle spese, se ancora possibile. In caso contrario, la CM 33/E/2022 consente di inviare la nuova comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, è il 30 novembre 2022. In tal caso, dovrà essere versata, con F24, la sanzione minima pari a 250 euro, prevista per la cd. "*remissione in bonis*".

Sulle **unifamiliari** viene, invece, chiarito che **se al 30 settembre scorso sono stati effettuati lavori per il 30% dell'intervento complessivo**, **possono fruire del 110%**, **sino a fine anno**, **anche i contribuenti** che abbiano **avviato i lavori dopo il 30 giugno 2022**.

A tal riguardo, viene precisato che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento, di per sé non necessario, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori, se i lavori non sono stati effettivamente eseguiti almeno in tale percentuale.

Sulla CM 33/E/2022 l'ANCE ha predisposto un **Dossier riepilogativo** per illustrare i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia.

Allegati

Circolare_Agenzie_delle_Entrate_06-10-200
Apri
DOSSIER_RIEPILOGATIVO
Apri